

## Riparazione per ingiusta detenzione: il riconoscimento e la liquidazione dell'indennizzo

Si ritiene che l'ultima relazione di questa giornata debba essere particolarmente sintetica, dato che varie questioni che concernono il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sono già state trattate. In particolare le condotte preclusive dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione subita hanno formato oggetto di specifica disamina. Nel trattare il tema proposto si darà quindi per scontato che l'interessato abbia diritto alla riparazione, non avendo dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave.

Tanto premesso, pare opportuno segnalare un dato statistico interessante, che ha riguardato un quinquennio precedente alla pandemia. La Corte d'Appello di Milano ha accolto il 30% delle domande di riparazione presentate, il che significa in pratica che ne ha respinte il 70% . Se il dato dovesse essere confermato a livello nazionale, sarebbe il caso di valutare *de iure condendo* l'opportunità di introdurre la facoltà per la Corte di irrogare all'istante una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende, quando l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione viene respinta e appare manifestamente infondata e temeraria, analogamente a quanto accade in materia di revisione e di ricusazione.

La competenza della Corte d'Appello si estende anche ai procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione relativi ai minorenni, non essendo previste disposizioni specifiche diverse al riguardo. Pare opportuno che *de iure condendo* questi procedimenti, numericamente poco significativi, siano attribuiti alla competenza della sezione della Corte che si occupa dei procedimenti a carico dei minorenni che, per la sua particolare composizione ed esperienza, è più idonea a valutare l'impatto dei provvedimenti restrittivi sullo sviluppo armonico della personalità dei minori<sup>1</sup>.

Il provvedimento col quale viene riconosciuto il diritto alla riparazione assume la forma dell'ordinanza. La tecnica di redazione può essere varia; si ritiene utile fornire qualche indicazione in proposito, desunta dall'esperienza, senza alcuna pretesa di esaustività e ancor meno di insegnare qualcosa ai Colleghi.

La redazione del provvedimento in forma discorsiva pare preferibile rispetto alla stesura tipica dell'atto amministrativo (*Letto... Rilevato... Considerato... ecc.*), in quanto consente di argomentare meglio sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo.

Il caso più frequente che si pone all'attenzione del Collegio giudicante è quello nel quale colui che chiede la riparazione è stato sottoposto a custodia (in carcere o domiciliare) con ordinanza di custodia cautelare emessa nel corso delle indagini preliminari (o subito dopo la convalida, nel giudizio direttissimo) e successivamente è stato prosciolto nel giudizio di merito, senza una pronuncia di annullamento della misura custodiale da parte del Tribunale del Riesame. Alla sentenza di proscioglimento è equiparabile il decreto di archiviazione.

Si ritiene che le questioni da trattare nell'ordinanza di riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione possano essere sintetizzate nei termini seguenti:

1. indicazione dei gravi indizi di colpevolezza che avevano condotto alla restrizione della libertà nell'ordinanza di custodia cautelare. L'acquisizione del provvedimento restrittivo della libertà personale è indispensabile e deve essere esaminato per individuare gli indizi di colpevolezza che il giudice aveva posto alla base dell'ordinanza custodiale; nel caso di ordinanze

---

<sup>1</sup> Cass. I, 12-2-2019, n. 9421, Rv. 274884-01, risolvendo un conflitto tra sezione ordinaria e sezione minori della stessa Corte d'Appello, si è espressa in senso contrario all'attribuzione della competenza in materia di riparazione per ingiusta detenzione alla sezione minorile, trattandosi di materia non prevista dagli artt. 5 e 15 R.D.L. 1404/1934 e non contenendo l'art. 102 att. c.p.p. alcuna disposizione specifica.

complesse a carico di numerosi soggetti, può essere sufficiente l'acquisizione della parte di provvedimento che riguarda il richiedente la riparazione;

2. breve sintesi della motivazione della sentenza di assoluzione (o del provvedimento di archiviazione), con indicazione degli elementi in base ai quali l'ipotesi accusatoria non è risultata fondata. L'esame della sentenza assolutoria (o del decreto di archiviazione) deve essere condotto nella prospettiva del giudizio di riparazione e quindi con particolare riferimento ai fatti accertati o non esclusi che riguardano il soggetto che chiede la riparazione;

3. ripercussioni della motivazione sugli indizi di colpevolezza indicati nell'ordinanza custodiale. La formula assolutoria della sentenza (primo o secondo comma dell'art. 530 c.p.p.) o le ragioni dell'archiviazione di per sé non hanno rilevanza: per affermare il diritto alla riparazione occorre invece verificare che ciascuno degli indizi di colpevolezza indicato nell'ordinanza custodiale sia stato escluso o non sufficientemente provato;

4. assenza di comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato, valutato con giudizio *ex ante*, che abbia svolto una funzione sinergica nell'emanazione del provvedimento restrittivo o nel mantenimento della custodia. Il giudizio sulla mancata ricorrenza del dolo o della colpa grave non può prescindere dai fatti accertati o non esclusi nella sentenza assolutoria o nel decreto di archiviazione che riguardano la condotta dell'istante in relazione agli indizi di colpevolezza indicati nell'ordinanza custodiale. L'essersi avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia non è ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, a meno che l'indagato abbia taciuto circostanze a lui favorevoli, conosciute e conoscibili solo da lui, che avrebbero attribuito un diverso significato agli elementi posti a base del provvedimento cautelare<sup>2</sup>.

Il proscioglimento dell'imputato con formula non di merito (es.: improcedibilità per prescrizione) non esime il giudice della riparazione dal valutare l'eventuale sussistenza di condotte accertate o comunque non escluse ostative al riconoscimento dell'indennizzo<sup>3</sup>. Il che comporta generalmente la non configurabilità del diritto alla riparazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 314 c.p.p., dato che la declaratoria di improcedibilità per prescrizione consegue all'impossibilità di pronunciare un'assoluzione nel merito<sup>4</sup>.

In caso di annullamento dell'ordinanza custodiale da parte del Tribunale del Riesame per difetto dei gravi indizi di colpevolezza con provvedimento definitivo, si verte nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 314 c.p.p., per la quale il diritto alla riparazione potrebbe astrattamente spettare anche a chi era stato condannato per il titolo di reato che aveva dato luogo alla custodia.

L'annullamento in sede di Riesame del provvedimento restrittivo comporta il riconoscimento pressoché automatico del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita solo se il Tribunale aveva valutato in modo diverso le stesse emergenze che aveva a disposizione il giudice al momento di applicare la misura cautelare. Se invece il Tribunale disponeva di ulteriori atti, il giudice della riparazione deve verificare, secondo i principi generali, l'inesistenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi del ricorrente prima di disporre l'indennizzo<sup>5</sup>.

Per la determinazione del *quantum* di ristoro da riconoscere al ricorrente occorre tener presente che nella fattispecie in esame non si tratta di risarcire un *danno*, non essendovi stato

---

<sup>2</sup> Cfr., in tal senso, Cass. III, 11-7-2017, n. 51084, Rv. 271419-01.

<sup>3</sup> Cfr. Cass. IV, 31-1-2018, n. 9199, Rv. 272234-01.

<sup>4</sup> Cfr. Cass. IV, 10-6-2008, n. 26708, Rv. 240382-01. Si è però affermato che in caso di improcedibilità per prescrizione il diritto alla riparazione è configurabile se la durata della custodia cautelare sofferta risulta superiore alla pena irrogabile o in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza (Cass. III, 9-10-2014, n. 2451, Rv. 262396-01).

<sup>5</sup> Cfr. Cass. SS.UU., 27-5-2010, n. 32383, Rv. 247663-01.

alcun comportamento illecito da parte della Pubblica Amministrazione, bensì solo di ristorare equitativamente i pregiudizi patiti per effetto della detenzione ingiusta secondo parametri elastici, variabili da caso a caso<sup>6</sup>.

Si ritiene che la liquidazione della somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione debba essere effettuata partendo sempre dal criterio aritmetico indicato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24287 del 14-6-2001.

Nella determinazione dell'indennizzo occorre quindi fare riferimento al parametro costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, 2° comma, c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 304 c.p.p., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita.

La somma risultante dall'applicazione del criterio aritmetico stabilito dalla Corte di Cassazione con la predetta sentenza delle Sezioni Unite rappresenta una base di calcolo e può essere incrementata o diminuita secondo le peculiarità del caso specifico<sup>7</sup>. Non è tuttavia mai superabile il tetto massimo di 516.456,90 euro stabilito dal secondo comma dell'art. 315 c.p.p..

Gli stessi principi valgono per la liquidazione dell'indennità ai soggetti minorenni<sup>8</sup>.

E' onere dell'interessato allegare i pregiudizi particolari patiti per effetto della restrizione della libertà (ma non anche per la sottoposizione al procedimento penale in sé) che possono comportare un aumento della somma determinata col predetto calcolo aritmetico. Un incremento della somma conseguente all'applicazione del criterio aritmetico potrebbe, ad esempio, essere applicato in caso di provvedimenti restrittivi emessi nei confronti di professionisti o dirigenti pubblici e privati per la particolare afflizione determinata dal discredito causato negli ambienti di lavoro o nella pubblica opinione per effetto dello stato di detenzione.

La minore afflizione che provoca la detenzione domiciliare rispetto alla custodia in carcere comporta necessariamente la riduzione della base di calcolo risultante dal criterio aritmetico. Generalmente la riduzione opera in misura di un mezzo, ma la somma così determinata potrebbe comunque essere aumentata allegando pregiudizi particolari causati dagli arresti domiciliari<sup>9</sup>.

La diminuzione della somma risultante dal calcolo aritmetico consegue anche al riconoscimento di una colpa lieve in capo al soggetto istante<sup>10</sup>; si tratta di una condotta (ovviamente affermata o non esclusa nella sentenza assolutoria o nel decreto di archiviazione) che aveva influito nell'emanazione dell'ordinanza di custodia cautelare, ma che non può essere qualificata in termini di gravità. In questo senso potrebbero essere valutati, ad esempio, i comportamenti deontologici scorretti, purché essi non siano stati tali da configurare una situazione apparente di una fattispecie di reato, nel qual caso sarebbero valutabili come colpa grave che esclude il diritto alla riparazione.

Con l'ordinanza che afferma il diritto all'indennizzo possono essere liquidate le spese di difesa del ricorrente solo se il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito nel procedimento di riparazione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato e si è opposto alla domanda. La frequente mancata costituzione del Ministero non consente alla Corte d'Appello di liquidare le spese di difesa del soggetto che chiede la riparazione. Può verificarsi anche una soccombenza parziale reciproca (del Ministero sull'*an* e del ricorrente sul *quantum*): in tal caso sarebbe giustificata la compensazione delle spese legali tra le parti<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Sulla natura indennitaria e non risarcitoria della riparazione per ingiusta detenzione, v. Cass. IV, 1-4-2014, n. 21077, Rv. 259237-01.

<sup>7</sup> Cfr. Cass. III, 5-12-2013, n. 3912, Rv. 258833-01.

<sup>8</sup> Cfr. Cass. IV, 15-12-2020, n. 9987, Rv. 274006-01.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. IV, 10-6-2010, n. 34664, Rv. 248078-01.

<sup>10</sup> Cfr. Cass. IV, 9-10-2018, n. 51343, Rv. 274006-01.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. IV, 2-10-2019, n. 41307, Rv. 277357-02, secondo la quale la compensazione delle spese legali sarebbe giustificata anche in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Non sono invece mai liquidabili le spese sostenute dal ricorrente per la difesa nel procedimento di merito concluso con la sentenza di assoluzione o col decreto di archiviazione, non avendo l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione carattere risarcitorio<sup>12</sup>.

Dopo l'emissione dell'ordinanza con la quale viene riconosciuto il diritto alla riparazione nei confronti di un soggetto di nazionalità straniera, si verifica talvolta la richiesta della difesa del ricorrente di correzione dell'errore materiale delle sue generalità riportate nel provvedimento della Corte d'Appello. In tal caso si ritiene che le generalità debbano essere verificate con riferimento alla sentenza assolutoria e, ove corrispondano a quelle riportate nell'ordinanza emessa dalla Corte, esse non possano essere corrette finché l'interessato non ottiene la correzione delle stesse nella sentenza.

Le vicende relative all'esecuzione della pena possono dar luogo al diritto alla riparazione. La giurisprudenza di legittimità non pare tuttavia univoca sul punto. In particolare il periodo trascorso, senza avervi dato (o concorso a darvi) causa per dolo o colpa grave, in affidamento in prova al servizio sociale è stato ritenuto indennizzabile, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva<sup>13</sup>. Per contro si è ritenuto che la pena espia in regime di affidamento in prova non sia indennizzabile in quanto non implica privazione della libertà personale<sup>14</sup>.

Quanto alla pena espia in eccesso per effetto della concessione di periodi di liberazione anticipata, il principio generale secondo il quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena<sup>15</sup>, pare temperato in casi particolari nei quali la tardiva esecuzione dell'ordine di liberazione sia ascrivibile a ritardi ingiustificati<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr. Cass. III, 11-2-2016, n. 12297, Rv. 266491-01.

<sup>13</sup> Cfr. Cass. III, 8-7-2016, n.43550, Rv. 267928-01.

<sup>14</sup> Cfr. Cass. IV, 23-5-2019, n. 39766, Rv. 277559-01.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. IV, 3-12-2019, n. 50453, Rv. 277905-01.

<sup>16</sup> Cfr. Cass. IV, 30-9-2016, n. 47993, Rv. 268617-01; Cass. IV, 14-1-2014, n. 18542, Rv. 259210-01.